

Anno Prop. : 2025

Num. Prop. : 1929

Determinazione n. 707 del 12/06/2025

OGGETTO: REGIONE MARCHE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/1992 TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.), PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO DI FANO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

VISTA la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019.

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020.

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza.

VISTE le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione.

VISTA la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale.

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023.

VISTA l'istanza presentata dal Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare della Regione Marche in qualità di autorità proponente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 3655 del 04/02/2025, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, inerente la "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per la realizzazione dell'Hospice pediatrico di Fano", variante ammessa dal regime transitorio della L.R. 19/2023, art. 33 comma 12, lett. a), di seguito sinteticamente descritta:

- La proposta di variante al PRG di Fano prevede la demolizione dell'attuale edificio "Ospedaletto" e la costruzione di una nuova struttura con l'obiettivo di migliorare la rete sanitaria e rispondere ai fabbisogni di assistenza pediatrica, di fornire un servizio essenziale per le fasce deboli della popolazione, in particolare per i bambini e ragazzi con malattie gravi e difficilmente guaribili. La struttura è progettata per offrire un ambiente sicuro, energeticamente efficiente e sostenibile e con elevati standard di sicurezza sismica;
- Attualmente l'edificio è identificato al N.C.E.U. al foglio n. 37, mappale 2078, e si inserisce urbanisticamente in zona classificata "B1.3 – Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile" del vigente P.R.G., mentre l'area adiacente è suddivisa in Zona F1 di verde attrezzato, Zona F2 di verde attrezzato per lo sport, Zona F4 di verde privato. Nel P.R.G. vigente è prevista una strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata come "P1 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone B1.3, F1 e F4. Nel nuovo P.R.G. 2023 (adottato con D.C.C. n. 91 del 19/04/2024) l'ospedaletto si inserisce urbanisticamente in zona classificata F2-Ssc identificata come "Zone per attrezzature di interesse collettivo", servizi per l'assistenza socio sanitaria (Ssc); la zona adiacente è classificata in Zona F3-Vg per attrezzature a verde gioco e sport e Vg: zone a giardini pubblici attrezzati. Anche nel P.R.G. 2023 è prevista la strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata come "F8 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone F2-Ssc e F3-Vg.
- La previsione urbanistica, cui seguirà il procedimento relativo all'accordo di programma, di cui all'art. 26-bis della L.R. n. 34/92, prevede:

- la modifica dell'attuale classificazione urbanistica da zona "F2 ssc" e "F3-Vg", identificate catastalmente al F. 37 mapp. 2078 e F. 37, mapp. 2073, a zona "F5 - Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale";
- l'eliminazione della previsione di collegamento stradale tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli;
- l'individuazione dei seguenti parametri urbanistici:

ST = 7.701 mq.

Superficie coperta = 2.566 mq.

H max = 14,00 m

Distanza dai confini (DC) = 5,00 m.

Distanza dalle strade (DS) = 8,00 m.

Distanza tra fabbricati (DF) = 10,00 m.

Parcheggio privato = 0,30 mq/mq

Indice di permeabilità (Ip_f) = 0,2 mq/mq

*Totale superficie parcheggi privati: 7.701*0,30 = 2.310,30 mq.*

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 23194 del 10/06/2025, a firma della responsabile del procedimento e titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06, la "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per la realizzazione dell'Hospice pediatrico di Fano", per le motivazioni qui di seguito riportate:

"Come si può notare da pareri espressi nessuno degli SCA consultati ha evidenziato possibili effetti ambientali significativi tali da richiede l'assoggettamento a VAS della variante. Alcuni di essi hanno impartito prescrizioni per le successive fasi progettuali o esecutive.

Questo Servizio non ha rilevato particolari criticità ambientali tenuto conto del contesto già urbanizzato e della presenza di ampie superfici già destinate ad attrezzature pubbliche. Gli impatti negativi su biodiversità e consumo di suolo si possono ritenere del tutto trascurabili, pertanto si ritiene che la variante connessa all'accordo di programma in oggetto non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS."

EVIDENZIATA, altresì, la seguente osservazione formulata nel suddetto parere:

"Si raccomanda, in sede progettuale, di valutare attentamente i flussi di traffico e l'accessibilità alla nuova struttura al fine di prevenire e ridurre i relativi impatti sul contesto residenziale limitrofo alla nuova struttura ospedaliera."

VISTO il Decreto n.158 del 05/06/2025 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria semplificata, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, a firma del Dirigente del Settore Edilizia

Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica della Regione Marche, contenente il parere degli SCA, allegato come parte integrante e sostanziale alla suddetta relazione istruttoria prot. n. 23194/2025 (ALLEGATO A).

PRESO ATTO:

- che l'Arch. Marzia Di Fazio, responsabile del procedimento in oggetto e titolare della E.Q. 3.6, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall'arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 "Urbanistica - VAS".

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06, la "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per la realizzazione dell'Hospice pediatrico di Fano", per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 23194 del 10/06/2025, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.
- 2) DI EVIDENZIARE**, la seguente raccomandazione espressa nella suddetta relazione istruttoria riguardante il tema dell'accessibilità e del traffico:

"visto il contesto residenziale limitrofo all'area di intervento e considerata la destinazione d'uso prevista (hospice pediatrico per la cura e l'assistenza di bambini con malattie gravi) che potrebbe generare un incremento dei flussi viabilistici..... si invitano le Amministrazioni coinvolte (procedente e proponente) a predisporre, in fase di progetto, un attento studio dei

flussi di traffico e dell'accessibilità alla nuova struttura al fine di ridurre i relativi impatti sul contesto limitrofo alla nuova struttura ospedaliera.”

3) DI EVIDENZIARE altresì che, qualora nel corso della procedura di approvazione della variante urbanistica mediante accordo di programma, venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, nell'ambito delle proprie competenze in materia urbanistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 12, lett.a) e dell'art. 26-bis della L.R.34/1992, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

4) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare la presente determinazione alla REGIONE MARCHE e al COMUNE DI FANO, in qualità di autorità procedente e proponente, nonché, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord - Sede di Pesaro;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Comune di Fano - Settore Viabilità;
- Comune di Fano - Settore Ambiente;
- A.S.T. Pesaro-Urbino;
- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- ASET S.p.A.;
- ARPAM.

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.

6) DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

7) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

8) DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" del Servizio 3, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

- 9) DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGIONE MARCHE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/1992 TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.), PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO DI FANO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1929 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 12/06/2025

La Titolare di E.Q. 3.6

Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 707 DEL 12/06/2025

OGGETTO: REGIONE MARCHE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/1992 TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.), PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO DI FANO.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 12/06/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



Prot. n.

Pesaro, 10/06/2025

Class. 009-7 F.2/2025
Cod. Proc. VS25ZZ101

OGGETTO: REGIONE MARCHE - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/1992 TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.), PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO DI FANO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anch'essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta in capo alla scrivente la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023.

L'Amministrazione comunale rappresenta l'autorità procedente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 152/06, in quanto è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva la variante in oggetto.

La Regione Marche rappresenta il proponente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 152/06, in quanto è il soggetto pubblico che ha proposto la variante mediante accordo di programma.

1.3 Avvio del procedimento:

La Regione Marche - Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare, con pec prot. n° 138201 del 03/02/2025, acquisita agli atti con prot. n° 3655 del 04/02/2025, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 in merito alla "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per la realizzazione dell'Hospice pediatrico di Fano", variante ammessa dal regime transitorio della L.R. 19/2023, art. 33 comma 12, lett. a).

Contestualmente all'istanza la Regione Marche ha proposto l'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da coinvolgere nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria, da indire ai sensi dell'art. 14 e succ. della L. 241/1990, finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri di legge preordinati all'adozione della variante urbanistica e al connesso procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 4104 del 06/02/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento, individuando i seguenti SCA :

1. Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord;
2. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;



3. Comune di Fano - Settore Viabilità;
4. Comune di Fano - Settore Ambiente;
5. A.S.T. Pesaro – Urbino;
6. A.A.T.O. n°1 Marche Nord;
7. ASET S.p.A.;
8. ARPAM - Dipartimento di Pesaro e Urbino.

L'autorità proponente, facente capo alla Regione Marche, con nota prot. 475894 del 17/04/2025, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. 15191 del 17/04/2025, ha provveduto a convocare una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri di legge preordinati all'adozione della variante urbanistica, compresi quelli per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Con succ. nota prot. 520739 del 29/04/2025, la Regione Marche ha trasmesso su base volontaria la documentazione integrativa, acquisita da questo Servizio provinciale con prot. 16556 del 30/04/2025, facendo ripartire i termini di 30 giorni entro i quali gli sca avrebbero potuto esprimere i propri contributi.

Con nota prot. 718702 del 05/06/2025, la Regione Marche ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, comprensiva dei pareri rilascianti dagli SCA (Decreto del Dirigente n. 158 del 05/06/2025), acquisita agli atti di questa provincia con prot. 22619 del 05/06/2025.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06, gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto sono stati individuati dall'Autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente/proponente, come elencati al precedente paragrafo.

Come evidenziato al paragrafo precedente l'autorità proponente, in accordo con la scrivente autorità competente, ha acquisito il parere degli SCA mediante una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, conclusasi con Decreto del Dirigente n. 158 del 05/06/2025, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria (ALLEGATO A).



3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La proposta di variante al PRG di Fano in oggetto riguarda l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico di Fano, in collaborazione tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino.

Gli obiettivi della nuova struttura sanitaria, l'Hospice pediatrico di Fano, sono molteplici. In primo luogo, si mira a fornire un servizio essenziale per le fasce deboli della popolazione, in particolare per i bambini e ragazzi con malattie gravi e difficilmente guaribili. La struttura è progettata per offrire un ambiente sicuro, energeticamente efficiente e sostenibile, con elevati standard di sicurezza sismica. Inoltre, la nuova struttura sarà un edificio NZEB (Near Zero Emission Building), riducendo al minimo le emissioni inquinanti. La scelta di demolire e ricostruire l'edificio esistente è stata dettata dalla necessità di garantire la massima sicurezza e funzionalità, oltre a migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

La variante al Piano Regolatore Generale prevede la demolizione dell'attuale edificio "Ospedaletto" e la costruzione di una nuova struttura, con un investimento di 7 milioni di euro. L'obiettivo è migliorare la rete sanitaria e rispondere ai fabbisogni di assistenza pediatrica. Il progetto è in linea con le strategie di sviluppo sostenibile e mira a garantire elevati standard di sicurezza sismica e ambientale.

Il nuovo Hospice pediatrico, la Riabilitazione integrata e i Centri diurni riabilitativi, previsti nel Piano Opere Pubbliche della Regione Marche 2024-2026, adottato con D.G.R. n. 672 del 06/05/2024 e approvato con DACR n. 75 del 14/10/2024, sono da realizzarsi in Via Enrico Tazzoli a Fano, dove attualmente è ubicato un edificio di proprietà dell'AST di Pesaro Urbino.

Stato attuale

L'attuale edificio (ospedaletto) si sviluppa su circa 2.090 mq. di SUL, suddivisa in tre piani fuori terra oltre alla copertura e ad annessi adibiti a ripostiglio, centrale termica, centrale elettrica, etc.; è utilizzato attualmente al 40% e accoglie il servizio di farmacia territoriale e il magazzino economale, occupando l'intero piano terra e parte del primo piano. La struttura è risalente agli anni '70 ed è stata utilizzata come ospedaletto fino ai primi anni '90.

L'edificio attuale è identificato al N.C.E.U. al foglio n. 37, mappale 2078, e si inserisce urbanisticamente in zona classificata "B1.3 – Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile" del vigente P.R.G. (approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e variante approvata con D.C.C. n. 56 del 04/04/2019), in particolare identificata all'art. 27 delle N.T.A., approvate con D.G.C. n. 31 del 17/02/2022.

L'area adiacente a quella dove ricade l'ospedaletto, identificata al N.C.T. al foglio n. 37, mappale 2073, sempre di proprietà dell'AST, è suddivisa in zone classificate nel seguente modo:

- Zona F1 (art. 61 delle N.T.A. – Zone di verde attrezzato),
- Zona F2 (art. 62 delle N.T.A. – Zone di verde attrezzato per lo sport),
- Zona F4 (art. 64 delle N.T.A. – Zone di verde privato).



Nel P.R.G. vigente è prevista una strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata all'art. 71 delle N.T.A., come "P1 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone B1.3, F1 e F4. Nel nuovo P.R.G. 2023 (adottato con D.C.C. n. 91 del 19/04/2024) l'ospedaletto si inserisce urbanisticamente in zona classificata F2-Ssc, in particolare identificata all'art. 50 delle N.T.A. come "Zone per attrezzature di interesse collettivo", servizi per l'assistenza socio sanitaria (Ssc).

La zona adiacente è classificata in Zona F3-Vg (art. 51 delle N.T.A. – Zone per attrezzature a verde gioco e sport – Vg: zone a giardini pubblici attrezzati).

Anche nel P.R.G. 2023 è prevista la strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata all'art. 55 bis delle N.T.A., come "F8 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone F2-Ssc e F3-Vg.

La consistenza complessiva dell'attuale ospedaletto da demolire è la seguente:

PIANO	SUPERFICI
TERRA	687,10 mq
PRIMO	621,54 mq
SECONDO	621,54 mq
TERZO (copertura)	24,62 mq
ANNESSI	138,36 mq
TOTALE	2.093,16 mq

VARIANTE al PRG 2023 adottato

La previsione urbanistica cui seguirà il procedimento relativo all'accordo di programma, di cui all'art. 26-bis della L.R. n. 34/92, prevede che le zone classificate attualmente come F2 ssc e F3-Vg, identificate catastalmente al F. 37 mapp. 2078 e F. 37, mapp. 2073, vengano classificate come "F5 - Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale" e che non venga previsto il collegamento della strada tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli.

La scelta di demolire il vecchio edificio denominato "ospedaletto" e ricostruire più immobili tra di loro collegati nell'area ove è ubicato l'attuale immobile è stata principalmente dettata dalla non convenienza, sotto il profilo tecnico, economico, sociale, organizzativo e di sostenibilità ambientale, di operare una ristrutturazione con adeguamento sismico e impiantistico dell'edificato esistente.

PARAMETRI URBANISTICI IN VARIANTE:

ST = 7.701 mq.

Superficie coperta = 2.566 mq.

H max = 14,00 m

Distanza dai confini (DC) = 5,00 m.

Distanza dalle strade (DS) = 8,00 m.

Distanza tra fabbricati (DF) = 10,00 m.



Parcheggio privato = 0,30 mq/mq

Indice di permeabilità (Ip_f) = 0,2 mq/mq

*Totale superficie parcheggi privati: 7.701*0,30 = 2.310,30 mq*

Per una descrizione più dettagliata del progetto si rimanda all'elaborato denominato "Documento di indirizzo alla progettazione".

Vincoli

La zona occupata dall'ospedaletto e quelle classificate a verde, dove si prevede di realizzare i nuovi edifici, in parte ricadono all'interno di un'area di inedificabilità quale fascia di rispetto della linea elettrica aerea ad Alta Tensione (132 kV) a terna singola, codice terna RF11, denominata "Riccione- Rocca Priora".

La fascia di rispetto è identificata all'art. 83 delle N.T.A., come "V6 - Fasce di rispetto di centrali elettriche ed elettrodotti" del vigente P.R.G. e all'art. 80 delle N.T.A. del P.R.G. 2023 adottato come "Fasce di rispetto di centrali elettriche ed elettrodotti".

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per la valutazione degli impatti ambientali e del loro livello di significatività derivanti dalla previsione di variante al PRG del Comune di Fano, compresa nell'accordo di programma promosso dalla Regione Marche per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria pediatrica si è tenuto conto, in primo luogo, dei pareri espressi degli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto, allegati alla presente relazione.

Come si può notare da pareri espressi nessuno degli SCA consultati ha evidenziato possibili effetti ambientali significativi tali da richiedere l'assoggettamento a VAS della variante. Alcuni di essi hanno impartito prescrizioni per le successive fasi progettuali o esecutive.

Questo Servizio non ha rilevato particolari criticità ambientali tenuto conto del contesto già urbanizzato e della presenza di ampie superfici già destinate ad attrezzature pubbliche. Gli impatti negativi su biodiversità e consumo di suolo si possono ritenere del tutto trascurabili, pertanto si ritiene che la variante connessa all'accordo di programma in oggetto non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS.

L'unica raccomandazione che si ritiene di evidenziare riguarda il tema dell'accessibilità e del traffico, visto il contesto residenziale limitrofo all'area di intervento e considerata la destinazione d'uso prevista (hospice pediatrico per la cura e l'assistenza di bambini con malattie gravi) che potrebbe generare un incremento dei flussi viabilistici. Per tale motivo si invitano le Amministrazioni coinvolte (precedente e proponente) a predisporre, in fase di progetto, un attento studio dei flussi di traffico e dell'accessibilità alla nuova struttura al fine di ridurre i relativi impatti sul contesto limitrofo alla nuova struttura ospedaliera.



5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione del variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

Si raccomanda, in sede progettuale, di valutare attentamente i flussi di traffico e l'accessibilità alla nuova struttura al fine di prevenire e ridurre i relativi impatti sul contesto residenziale limitrofo alla nuova struttura ospedaliera.

La Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica – VAS", in qualità di responsabile del procedimento in oggetto dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;*
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*

**Il Responsabile del procedimento
titolare di EQ 3.6**

Arch. Marzia Di Fazio

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf

file:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\UURBA\\01-6-97\\141URBA\\1421VAS\\25vas\\25ZZ10103_relazione istruttoria

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SANITARIA, OSPEDALIERA E
SCOLASTICA

n. 158 del 05 giugno 2025

Oggetto: Variante al piano regolatore generale del Comune di Fano correlata all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 26 bis L.R. 5 agosto 1992, n. 34, tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino (A.S.T.) per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano - CUP B38124000410006. Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 07 agosto 1990, n. 241. Decreto motivato di conclusione della conferenza di servizi.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO l'articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";

VISTA la Legge 241/90 "Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo";

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DECRETA

- 1. Di approvare** la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria semplificata, indetta con la ns nota prot. n. 475894 del 17/04/2025 (ed integrata con ns nota prot. n. 0520739/29/04/2025[R_MARCHE|GRM|GPI|P|90.50.10/2024/GPI/123) ai sensi dell'art. 14-bis della L. 07 agosto 1990, n. 241, in modalità asincrona, e svolta come riportato nel documento istruttorio, finalizzata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la procedura di Variante al piano regolatore generale del Comune di Fano tramite accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 26 bis L.R. 5 agosto 1992, n. 34, tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino (A.S.T.) per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano - CUP B38124000410006, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque, denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
- 2. Di prendere atto** che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti pareri contenenti prescrizioni o condizioni che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che si deve ancora redigere, come risulta dai documenti allegati (Allegati da n. 1 a n. 7) al presente provvedimento.



3. **Di dare atto** che i termini di efficacia di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi, agli atti del Settore Gestione del Patrimonio immobiliare, decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
4. **Di inviare** copia del presente decreto motivato di conclusione della conferenza di servizi alle Amministrazioni ed ai Soggetti che sono intervenuti nel procedimento ed ai Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
5. **Di attestare**, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, nonché, in forma integrale, sul sito www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
7. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Dirigente
(Andrea Bartoli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 241 del 07 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della regione);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio);
- DGR n. 1238 del 18 ottobre 2021;
- DGR n. 1412 del 30 settembre 2023;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 e firmato il 19 luglio 2022, documento che rappresenta la cornice strategica di riferimento per la definizione dei Programmi 2021-2027;
- PR 2021-2027 della Regione Marche approvato dall'UE con Decisione C(2022) 8702 del 25/11/2022;
- Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie”;



- Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 33 del 14 aprile 2022 "Approvazione della proposta di Programma FESR MARCHE 2021-2027 ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 ottobre 2006, N. 14";
- DGR 1605 del 03/12/2022 recante ad oggetto Proposta di Deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione definitiva del Programma regionale Marche FESR 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6".
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 48 del 24 gennaio 2023 di "Approvazione definitiva del Programma Regionale FESR Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6 – DGR 1605";
- DGR n. 203 del 22/02/2023 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – 2021-2027";
- DGR n. 474 del 04/04/2023 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. Aggiornamento DGR n. 203 del 22 febbraio 2023";
- DGR n. 1289 del 09 agosto 2024;
- DACR n. 75 del 14 ottobre 2024 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE RELATIVI AL TRIENNIO 2024/2025/2026";
- Decreto del dirigente del Settore Edilizia Sanitaria Ospedaliera e Scolastica n. 256/ESOS del 22 ottobre 2024 (nomina RUP);
- Decreto del dirigente del Settore Edilizia Sanitaria Ospedaliera e Scolastica n. 12/ESOS del 23 gennaio 2025 (approvazione in linea tecnica del Documento di Indirizzo alla Progettazione – DIP).

MOTIVAZIONI

La Regione Marche, anche attraverso lo strumento del Masterplan dell'Edilizia Ospedaliera, approvato dalla Giunta Regionale, su iniziativa dell'Assessorato alle Infrastrutture, con deliberazioni n. 967 del 30 luglio 2021 e n. 140 del 14 febbraio 2022, programma, sulla base dei fabbisogni, gli investimenti per la riqualificazione della rete sanitaria e ospedaliera delle Marche.

La Giunta Regionale, fin dall'insediamento, ha attivato tutte le procedure necessarie a dotare anche le Marche di un hospice pediatrico per le esigenze dei pazienti e delle famiglie della nostra regione.

Innanzitutto, la previsione dell'hospice pediatrico è stata inserita nell'ambito del riassetto della rete delle Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrica della Regione Marche operata con DGR n. 1238 del 18 ottobre 2021; successivamente con il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025, la Giunta Regionale ha previsto la realizzazione dell'hospice pediatrico nel territorio dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino individuando, poi, nel sito dell'Ospedaletto di Fano la collocazione idonea della nuova struttura.



Infine la Giunta Regionale ha dovuto inserire la tipologia di struttura dell'Hospice Pediatrico nei manuali di accreditamento delle strutture sanitarie che non la prevedevano nella nostra regione (DGR n. 1412 del 30 settembre 2023). La Giunta Regionale, con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, adottato con DGR n. 672 del 06 maggio 2024 e approvato con DACR n. 75 del 14 ottobre 2024 ha previsto la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico, la Riabilitazione integrata e i Centri diurni riabilitativi, per un importo di € 7.000.000,00, da realizzarsi in Via Enrico Tazzoli a Fano, dove attualmente è ubicato un edificio di proprietà dell'AST di Pesaro Urbino.

Per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Hospice Pediatrico di Fano" la Giunta Regionale con deliberazione n. 1289 del 09 agosto 2024 ha stabilito di destinare nell'ambito delle risorse PF FESR Marche 2021-2027 l'importo di euro 7.000.000,00.

Tenuto conto della classificazione urbanistica della zona in cui ricade l'ospedaletto, si rende necessario, prima di realizzare l'Hospice pediatrico, la Riabilitazione integrata e i Centri diurni riabilitativi, procedere ad una variante urbanistica tramite un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 bis della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34.

Con decreto del Dirigente n. 256/ESOS del 22 ottobre 2024 è stato nominato, quale Responsabile Unico di Progetto per l'intervento di Realizzazione nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano (PU) CUP B38I24000410006 nel comune di Fano (FN), Via Enrico Tazzoli, l'Ing. Paolo Intorbida, Dirigente della Regione Marche - Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare.

Con nota SEGNATURA: 1635215|31/12/2024|R_MARCHE|GRM|SGM|P|500/2024/SGM/70 il Presidente della Giunta regionale, pertanto, ha convocato il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, il Sindaco del Comune di Fano e il Direttore dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, o propri delegati, per il giorno 08 gennaio 2025 alle ore 11:00 presso gli uffici dell'Assessorato alle Infrastrutture di Palazzo Leopardi - Via Tiziano 44, Ancona - alla Conferenza Preliminare, al fine di dare avvio alla procedura di acquisizione del consenso unanime in merito alla realizzazione dell'opera in variante ai piani regolatori generali vigenti nei comuni. Alla lettera di convocazione sono allegati, tra l'altro, lo schema di accordo di programma ed il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento in oggetto (di seguito, per brevità, anche detto DIP).

Con decreto del dirigente del Settore Edilizia Sanitaria Ospedaliera e Scolastica n. 12/ESOS del 23 gennaio 2025 è stato approvato il DIP dell'intervento, il quale prevede nel Quadro Tecnico Economico tra le somme a disposizione la spesa per l'incarico al geologo.

Al fine di procedere all'approvazione della variante urbanistica attraverso l'accordo di programma tra le Amministrazioni interessate, in data 17/04/2025 con nostra nota prot. n. 0475894|17/04/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|P|90.50.10/2024/GPI/123, è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria semplificata ex art.14-bis della L. 07 agosto 1990, n. 241, in modalità asincrona, finalizzata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per l'approvazione della Variante al piano regolatore generale del Comune di Fano correlata all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 26 bis L.R. Marche 5 agosto 1992, n. 34, tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino (A.S.T.) per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano - CUP B38I24000410006, volta all'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni da parte dei seguenti SCA (Soggetti con Competenza Ambientale):



Ente/struttura competente
COMUNE DI FANO – Settore Governo del territorio
PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 3 – Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato – Urbanistica – Pianificazione territoriale
SABAP – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino
ARPAM Dipartimento Area vasta Nord
AST DI PESARO E URBINO
AATO1 Marche Nord
ASET S.p.A.
REGIONE MARCHE – Settore Genio Civile Marche Nord

Successivamente, ad integrazione di quanto inviato nella prima indizione, con nota ID: 0520739|29/04/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|P|90.50.10/2024/GPI/123, è stata inviata, ai suddetti SCA (Soggetti con Competenza Ambientale) e in aggiunta anche a TERNIA S.p.A., una relazione integrativa relativa alla richiesta di non realizzare i parcheggi pubblici all'interno dell'area destinata all'Hospice pediatrico e quindi non considerare lo standard urbanistico relativo ai parcheggi pubblici prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte degli Enti convocati alla conferenza dei servizi scadeva il 29/05/2025.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Paolo Intorbida, in qualità di responsabile del procedimento rileva che:

- come previsto dall'art. 13 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni), entro il termine perentorio di trenta giorni, e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute entro il termine di quarantacinque giorni dall'indizione della conferenza, sono pervenuti i seguenti atti di assenso/pareri:

Nota della Provincia di Pesaro e Urbino, acquisita al n. prot. n. SEG NATURA: 0505453|24/04/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A, con la quale si comunica che “la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06, verrà definita da questa Amministrazione con provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi indetta da codesta Regione, sulla base dei contributi forniti dagli sca” (Allegato n. 1).

Nota di ASET S.p.a., acquisita al ns. prot. SEG NATURA: 0525781|30/04/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A, con la quale la Società trasmette “nulla osta tecnico all'intervento, nel rispetto delle osservazioni” indicate nel parere (Allegato n. 2).

Nota REGIONE MARCHE – Settore Genio Civile Marche Nord, acquisita al ns prot. n. SEG NATURA: ID: 37250414|13/05/2025|GCMN, con la quale “si esprime **parere favorevole** in ordine alla compatibilità della variante al PRG vigente e al nuovo PRG adottato del Comune di Fano con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in relazione al



combinato disposto dell'art. 31 e art. 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, con le indicazioni e prescrizioni" indicate nel parere (**Allegato n. 3**).

Nota di ARPAM, Servizio Territoriale Prov. Di Pesaro Urbino, acquisita al ns. prot. SEGNAURA: 0603102|15/05/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A, con la quale si espongono le "seguenti osservazioni relative agli aspetti ambientali, suddivise per matrici ambientali, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS per il progetto in oggetto.

- **MATRICE ACQUE SUPERFICIALI**

A seguito dello studio della documentazione tecnica presentata, relativa al procedimento di verifica di VAS per il progetto di variante al PRG, si osserva quanto segue: il progetto non interferisce con il reticolo idrografico superficiale, in quanto il sito d'intervento è posto a circa 2,5 km, in linea d'aria, dall'alveo del Fiume Metauro e a 0,45 km dal Canale Albani, né sono presenti pozzi a uso idropotabile nel raggio di 200 metri.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto non comporti impatti significativi sulla matrice acque a condizione che tutti gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche prodotti in fase di cantiere e di esercizio dell'opera, vengano recapitati nella rete di fognatura pubblica a servizio dell'area in esame.

- **MATRICE ARIA**

A seguito dello studio della documentazione presentata si osserva quanto segue:

- non è presente una descrizione della qualità dell'aria in cui il progetto va ad inserirsi;*
- per la fase di cantiere, quella più impattante, mancano indicazioni sulla durata e una valutazione delle emissioni generate, comprensiva anche delle emissioni dei motori dei mezzi utilizzati in cantiere e relative mitigazioni;*
- non è presente una valutazione sul traffico in seguito alla realizzazione del progetto;*
- per la condizione a regime si richiedono informazioni su eventuali emissioni da caldaie utilizzate. Viene detto che il progetto sarà realizzato secondo i più elevati standard in termini di efficienza energetica e consentirà di azzerare le sue emissioni inquinanti. Si richiede un approfondimento in merito a tale tematica.*

- **MATRICE RIFIUTI/SUOLO**

- Dall'analisi della documentazione presentata, con particolare riferimento al "Rapporto preliminare di screening di Valutazione Ambientale Strategica", in merito alla matrice rifiuti / suolo si formula la seguente osservazione: Il paragrafo 3.3 del Rapporto Preliminare di Screening è dedicato alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS 2021). Il progettista effettua una verifica (Tabella 2_Analisi di coerenza) di alcune scelte strategiche previste dalla SRSvS 2021 attinenti alla Variante, svolgendo una breve valutazione per ogni obiettivo scelto. Si ritiene opportuno che tra gli obiettivi valutati venga inserito anche il seguente: "B.2.2. Favorire la corretta bonifica dei siti contaminati e la gestione ottimale dei rifiuti riducendo lo smaltimento", facendo particolare riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, e alle terre e rocce da scavo movimentate. Poiché la Variante del Piano è finalizzata alla demolizione dell'attuale Ospedaletto e alla ricostruzione di un nuovo complesso denominato "Hospice pediatrico di Fano", si prevede che in fase di cantiere saranno prodotti un quantitativo non irrisorio di rifiuti da demolizione, e saranno movimentate terre e rocce da scavo. Ai fini dell'adeguatezza della Variante di Piano all'obiettivo B.2.2, si ritiene opportuno che il proponente effettui una valutazione di massima dei rifiuti prodotti e della loro gestione preferendo il recupero anziché il loro smaltimento; analogamente sarebbe opportuno effettuare una valutazione preliminare dei volumi di terre e rocce da scavo movimentate e, in conformità al D.P.R.120/2017, favorire la loro gestione come sottoprodotti anziché come rifiuti.*

- **MATRICE RUMORE**



In relazione alla richiesta in riferimento, presa visione della documentazione tecnica presentata, in particolare l'Allegato n. 6 "Rapporto Preliminare VAS - Hospice Pediatrico Fano" si prende atto che la Variante in oggetto riguarda la modifica della classificazione delle zone attualmente classificate come F2 ssc e F3-Vg dell'area di interesse (Foglio 37, mappali 2078/2073) a zone F5 "zone per attrezzature pubbliche di interesse generale" oltre al mancato collegamento della strada tra via Angelo Brunetti e via dei Tigli. È prevista la realizzazione di una singola opera, l'Hospice pediatrico, mediante demolizione e ricostruzione dell'attuale edificio denominato "Ospedaletto".

Si ritiene che la Variante in oggetto non modifichi in modo significativo l'impatto sull'ambiente per la matrice rumore. Si ricorda che l'opera in progetto, per la particolare tipologia di insediamento prevista, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L.447/95, è soggetta alla presentazione di una relazione previsionale di clima acustico.

- **MATRICE CAMPI ELETTROMAGNETICI** *In relazione alla richiesta in riferimento, presa visione della documentazione tecnica presentata, in particolare l'Allegato n. 6 "Rapporto Preliminare VAS - Hospice Pediatrico Fano" si dà atto che questo Servizio, come riportato a pag. 12 della relazione, ha espresso parere preliminare in merito al vincolo rappresentato dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto ad alta tensione presente nella zona (contributo tecnico inviato in data 03/06/2024 con prot. Arpam n. 18419). Si ricordano le disposizioni di legge in materia, per cui nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree in prossimità di elettrodotti esistenti è fissato l'obiettivo di qualità pari a 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica. Come riportato nel sopra citato parere preliminare, la fascia di rispetto è lo spazio circostante un elettrodotto caratterizzato da valori dell'induzione magnetica uguali o superiori all'obiettivo di qualità. All'interno della fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o di aree gioco per l'infanzia o di luoghi che comportino una permanenza di persone per periodi superiori o uguali a quattro ore giornaliere" (**Allegato n. 4**).*

Nota di A.S.T. Pesaro Urbino, acquisita al ns. prot. SEGNATURA: 0635033|22/05/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A|90.50.10/2024/GPI/123, con la quale il Direttore Medico U.O.C. comunica "per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, ritiene che dalla proposta in oggetto **non sembrano emergere problemi relativi alla salute umana** a condizione che nella fase di esercizio le emissioni di campi elettromagnetici dovranno rispettare i limiti imposti dal DPCM 08/07/2003 il cui monitoraggio e valutazione dovranno essere effettuati dagli organi tecnici competenti" (**Allegato n. 5**).

Nota prot.0051819-23/05/2025-c_d488-PG-0641-00060001-P 0244-0604, Comune di Fano, acquisita al n. prot. n. SEGNATURA: 0657433|27/05/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A|90.50.10/2024/GPI/123, con la quale "si esprime **parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla previsione di un percorso ciclo-pedonale (di collegamento tra via Tito Speri e via Ermete Novelli) e dell'area destinata a verde pubblico oltre che alla modifica/integrazione dell'art. 66 delle NTA di PRG2009 e dell'art. 53 delle NTA di PRG2023, secondo quanto riportato nelle seguenti tavole, che dovranno far parte della documentazione tecnica da allegare in sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto:

- V380_T01_PRG2009 (Tavola unica di variante relativa al PRG2009 vigente)
- V380_T02_PRG2023 (Tavola unica di variante relativa al PRG2023 adottato definitivamente)" (**Allegato n. 6**)



Nota MIC|MIC_SABAP-AN-PU_UO3|28/05/2025|0007723-P Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, acquisita al ns. prot. n. SEGNATURA: 0669199|28/05/2025|R_MARCHE|GRM|GPI|A|90.50.10/2024/GPI/123, con la quale il Soprintendente, *“per quanto di propria stretta competenza, **esprime il nulla osta** alla presente variante al PRG. Tuttavia, per quanto attiene alla specifica Tutela archeologica, si rammenta fin d’ora che l’opera in oggetto dovrà essere in seguito assoggettata al D. Lgs. 36/2023, art. 41. c.4 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)” (Allegato n. 7).*

L’art. 2, comma 8-bis, della L. 07 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera a) della L. n. 120/2020, stabilisce che le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sent. 1122/2023) i pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro efficacia tipica ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura “mimesi” - da parte dell’Autorità procedente.

Ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 07 agosto 1990, n. 241, viene considerato **acquisito l’assenso senza condizioni** degli Enti o Società alle quali è stato richiesto il parere e che non hanno comunicato la propria determinazione ed in particolare delle seguenti:

- A.A.T.O. n.1 Marche Nord,
- TERNA S.p.A.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Preso atto dei pareri espressi dai soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi, come sopra riportati e conservati agli atti del Settore Gestione del Patrimonio immobiliare;

Considerato che l’Ente procedente adotta il decreto motivato di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti;

Tanto premesso, per le motivazioni di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del progetto propone di adottare il **DECRETO MOTIVATO DI CONCLUSIONE POSITIVA** della conferenza di servizi, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, agli atti dell’ufficio, decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Si dispone che la presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni ed ai Soggetti che sono intervenuti nel procedimento ed ai Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è



destinato a produrre effetti diretti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si propone di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.

Alla luce delle predette considerazioni si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Paolo Intorbida)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 – Allegato n. 1: nota Provincia di Pesaro e Urbino, ns prot. 0505453|24/04/2025
- 2 – Allegato n. 2: nota di ASET S.p.a., ns. prot. 0525781|30/04/2025
- 3 – Allegato n. 3: nota Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Nord, ID: 37250414|13/05/2025
- 4 – Allegato n. 4: nota ARPAM, ns. prot. 0603102|15/05/2025
- 5 – Allegato n. 5: nota A.S.T. Pesaro Urbino, ns. prot. 0635033|22/05/2025
- 6 – Allegato n. 6: nota Comune di Fano, ns. prot. 0657433|27/05/2025
- 7 – Allegato n. 7: nota MIT–DG Arch. Belle arti e Paesaggio ns. prot. 0669199|28/05/2025





Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE -
TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA -
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Classifica: 009-7

Fascicolo: 2/2025

(da citare sempre nella risposta)

Cod. Proc. VS25ZZ101

Pesaro, firmato digitalmente il 24/04/2025

All'autorità procedente: COMUNE DI FANO
Settore Urbanistica (p.c.)
Settore Viabilità
Settore Ambiente
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76
61032 FANO (PU)
COMUNE.FANO@EMARCHE.IT

REGIONE MARCHE
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
VIA PALESTRO 19
60122 ANCONA (AN)
REGIONE.MARCHE.GENIOCVILE.AN@EMARCHE.IT

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DI ANCONA E DI PESARO URBINO
PIAZZA DEL SENATO, 15
60121 ANCONA (AN)
SABAP-AN-PU@PEC.CULTURA.GOV.IT

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO
PIAZZALE CINELLI, 4
61121 FANO (PU)
AST.PESAROURBINO@EMARCHE.IT

AATO 1 MARCHE NORD
VIA BORGOMOZZO, 10/C
61121 PESARO (PU)
ATO1.MARCHE@PEC.IT

ASET SPA
VIA LUIGI EINAUDI 1
61032 FANO (PU)
INFO@CERT.ASETSERVIZI.IT

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE PESARO-URBINO
VIA BARSANTI, 8
61122 PESARO (PU)
ARPAM@EMARCHE.IT

e, p.c. al proponente: REGIONE MARCHE
SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
VIA G. DA FABRIANO, 9



OGGETTO: REGIONE MARCHE – COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/'92 TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.), PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO DI FANO.

Vista la nota pervenuta dalla Regione Marche – Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare, con pec prot. n° 475894 del 17/04/2025, acquisita agli atti con prot. n° 15191 del 17/04/2025, con la quale viene indetta la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 e succ. della L.241/90, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso preordinati all'adozione della variante urbanistica in oggetto, compresi quelli relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui questo Servizio risulta autorità competente, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, **SI COMUNICA** che il Vs contributo, utile a valutare se la variante medesima potrà avere impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettamento dello stesso alla procedura di VAS, dovrà essere contestualmente trasmesso anche alla scrivente autorità competente.

Richiamata la nota di questo Amm.ne provinciale con prot. n° 4104 del 06/02/2025, avente ad oggetto: *“Comunicazione di avvio del procedimento e individuazione sca”*, si ribadisce che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06, verrà definita da questa Amministrazione con provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi indetta da codesta Regione, sulla base dei contributi forniti dagli sca.

Cordiali saluti.

RC/fm

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ASET

AZIENDA
SERVIZI
SUL TERRITORIO

Fano, 30/04/2025

Spett.le

REGIONE MARCHE

Dip. Infrastrutture, territorio e protezione civile

Settore Gestione del patrimonio immobiliare

Pec:

regione.marche.patrimonioimmobiliare@emarche.it

ASET/SPA
0005553/25 30/04/2025
002648462

Prot. n.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/92, TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HOSPICE PEDIATRICO, RIABILITAZIONE INTEGRATA E CENTRI DIURNI RIABILITATIVI A FANO - CUP B38124000410006. – **PARERE ASET SPA**

In riferimento alla comunicazione di codesto spettabile Settore del 29/04/2025 prot. 520739 acquisita da ASET Spa in data 29/04/2025 prot. n. 5534/25, esaminata la documentazione pervenuta, si trasmette il nulla osta tecnico all'intervento, nel rispetto delle seguenti osservazioni.

Si comunica innanzitutto che la zona di ubicazione del fabbricato è fortemente urbanizzata e già provvista dei servizi a rete essenziali.

Per quanto concerne la rete acquedottistica già presente, vista la tipologia di intervento in previsione, si eseguirà il potenziamento localizzato della rete di distribuzione di acqua potabile lungo le vie E. Tazzoli / A. Brunetti / G.C. Fabbri in modo da dotare il sistema di distribuzione delle portate necessarie.

La zona è inoltre servita dalla rete di Pubblica fognatura collegata al depuratore comunale di Ponte Metauro. La rete esistente è di tipo misto ed in ottemperanza al il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con delibera DACR n.145 del 26/01/2010 – Norme Tecniche di Attuazione, articolo 41 commi 4-5-6, il Gestore è tenuto a non consentire l'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo ricettore diverso dalla pubblica fognatura.

ASET S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
P.IVA/Reg.Impr 01474680418 - R.E.A. n.144561
Cap.soc. euro 10.493.910,00 i.v.

tel 0721.83391 - fax 0721.855256
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento del Comune di Fano
ai sensi dell'art.2497 C.C. e ss.





ASET

AZIENDA
SERVIZI
SUL TERRITORIO

Stante quanto sopra si evidenzia l'impossibilità di conferire in Pubblica fognatura acque meteoriche, acque di dilavamento ed acque comunque prive di carico inquinante.

Distinti saluti.

AREA RETI E IMPIANTI

Il dirigente

(Dott. Ing. Matteo Lucertini)

RTD/SH/EER

ASET S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
P. IVA/Reg.Impr 01474680418 - R.E.A. n.144561
Cap.soc. euro 10.493.910,00 i.v.

tel 0721.83391 - fax 0721.855256
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento del Comune di Fano
ai sensi dell'art.2497 C.C. e ss.





Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Rif. P.G. n. 475894 del 17/04/2025

- n. 520739 del 29/04/2025

- ID:37191804 del 07/05/2025

Cod.Fasc.420.60.70/2024/GCMN|5687

Parere 4082/25

Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture e Territorio

Settore Gestione del patrimonio immobiliare

regione.marche.patrimonioimmobiliare@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 31 Legge Regionale Marche 30 novembre 2023 n. 19.

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 D.lgs 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92, tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (A.S.T.), per la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano, in via Enrico Tazzoli - CUP B38124000410006 - Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona.

In riferimento alle Vs note prot. n. 475894 del 17/04/2025 e n. 520739 del 29/04/2025, con le quali è stata indetta la conferenza di servizi decisoria semplificata ex art.14-bis della L. 241/1990, finalizzata alla acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso preordinati all'adozione della variante urbanistica correlata all'Accordo di Programma di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue per gli aspetti di specifica competenza di questa struttura regionale.

Vista la documentazione progettuale in formato digitale trasmessa a corredo dell'istanza, che si riporta a seguire, a cui si aggiunge la successiva nota integrativa ID: 37191804 del 07/05/2025 del RUP:

1. Elenco elaborati
2. Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)
3. Stralcio strumenti urbanistici
4. Planimetria di inquadramento generale – Stato attuale
5. Planimetria di inquadramento generale – Stato di progetto con indicazione delle funzioni previste. Schema planivolumetrico
6. Rapporto preliminare di screening di VAS
7. Relazione Compatibilità geomorfologica e idraulica
8. Relazione integrativa

Rilevato dagli elaborati di progetto quanto riassunto a seguire:

- la variante urbanistica proposta è finalizzata alla realizzazione del nuovo Hospice pediatrico, la riabilitazione integrata e i centri diurni riabilitativi, previsti nel Piano Opere Pubbliche della Regione Marche 2024-2026, adottato con D.G.R. n. 672 del 06/05/2024 e approvato con DACR n. 75 del 14/10/2024, da realizzarsi in via Enrico Tazzoli a Fano, dove attualmente è ubicato un edificio di proprietà dell'AST di Pesaro denominato "Ospedaletto".
- L'immobile esistente, situato in Via Enrico Tazzoli n. 15 e distinto al NCEU con il Fg. 37 particella 2078, è attualmente classificato nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente in zona B1.3 "*Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile*" mentre l'area adiacente è suddivisa in zone F1 (verde attrezzato), F2 (verde per lo sport) e F4 (verde privato).
- Nel PRG 2023 di Fano adottato, l'ospedaletto è riclassificato come zona F2-Ssc "*Zone per attrezzature di interesse collettivo*", mentre l'area adiacente diventa zona F3-Vg (verde gioco e sport).
- La nuova proposta progettuale prevede la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione di tre nuovi edifici collegati tra loro, per ospitare l'Hospice pediatrico, la Riabilitazione integrata e i Centri diurni riabilitativi, circondati da verde attrezzato con dotazione di parcheggi privati.

- Per dare attuazione all'intervento si rende necessaria la presente variante urbanistica, che propone di riclassificare le aree interessate come F5, "Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale", eliminando la previsione della strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli.
- Poiché parte dell'area ricade nella fascia di rispetto di una linea elettrica ad alta tensione, verranno acquisiti i pareri tecnici richiesti per garantire la conformità normativa dell'intervento.
- Alla nuova zona F5 Ssc-So "per attrezzature pubbliche di interesse generale - Usi consentiti servizi per l'assistenza socio sanitaria e servizi ospedalieri" vengono attribuiti i seguenti parametri urbanistici (cfr. elab. 5 - Planimetrie stato di progetto):
 - Superficie territoriale (ST): 7.701 mq
 - Altezza massima (H max): 14,00 m
 - Distanza dai confini (DC): 5,00 m
 - Distanza tra edifici (DS): 8,00 m
 - Distanza frontale (DF): 10,00 m
 - Parcheggio privato: 0,30 mq/mq
 - Indice di permeabilità fondiaria (Ip_f): 0,2 mq/mq

Visti gli esiti dell'elaborato intitolato "Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica geotecnica e sismica a corredo della variante al PRG vigente e al PRG/2023 definitivamente adottato del comune di Fano (PU) con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art 89 e del DPR 380/2001 e LR. 19/2023", a firma del Geol. Massimo Sergenti, nei quali non vengono rilevate criticità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche sulla zona interessata dalla variante e suo intorno significativo, confermando la compatibilità della prevista impostazione progettuale. Per l'attuazione della previsione di trasformazione urbanistica il geologo incaricato non individua particolari prescrizioni, rimandando alle successive fasi di progettazione dell'intervento edificatorio lo svolgimento di uno studio di dettaglio basato su indagini, prove e verifiche da eseguirsi sull'area interessata dalle opere.

In sintesi si assume dallo studio che l'ambito oggetto di disamina si colloca all'interno dei depositi alluvionali terrazzati, posti in sinistra idrografica del Fiume Metauro, rappresentati da depositi continentali sciolti, fini in superficie e relativamente più grossolani in profondità, che ricoprono il substrato geologico di età Pliocenica, in facies sabbioso-arenacea, con frequenti intercalazioni argilloso-marnose, rinvenibile alla profondità di alcune decine di metri dall'attuale piano campagna.

La zona è inserita in un contesto urbanizzato, si presenta morfologicamente pianeggiante e non è interessata da aree in dissesto censite nel PAI dei bacini di rilievo regionale, né individuate nell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (Progetto IFFI) o riportate nel portale IdroGEO-ISPRA.

Per quanto riguarda l'assetto idrografico lo studio riporta che il sito progettuale, attestato a quote di circa 12,00 - 13,00 m s.l.m., dista circa 2,50 km in linea d'aria dall'alveo del Fiume Metauro, con notevole dislivello di quote, circa 0,45 km dal canale artificiale denominato Albani e 1,20 Km dalla linea di costa.

Accertato, per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici dell'area di previsione urbanistica, con specifico riferimento al combinato disposto degli artt. 31 e 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, e secondo i correlati "Criteri modalità ed indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" approvati con D.G.R. 53/2014 e s.m. (nelle more di approvazione degli atti attuativi corrispondenti alla L.R. 19/2023):

- che l'esclusione della proposta di variante in argomento dall'ambito di applicazione della verifica di compatibilità idraulica, definito al paragrafo 2.2 lettere a) b) c) d) di cui al Titolo II dei suddetti criteri tecnici, è stata asseverata dal Geol. Massimo Sergenti e dichiarata dal RUP Ing. Paolo Intorbida;
- che in ogni caso per quanto riguarda il rischio idraulico dal suddetto studio specialistico svolto dal Geol. Massimo Sergenti, si assume nel merito che il sito progettuale non risulta interessato da aree a pericolosità idraulica censite nel PAI delle Marche, non interferisce con il reticolo idrografico naturale, né *si hanno memorie di allagamenti precedenti o problematiche di ogni genere* che abbiano interessato la zona esaminata;
- che per il futuro intervento, comportante variazione di permeabilità superficiale, è soggetto all'adozione di misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica; pertanto nelle successive fasi di progettazione andranno definiti, con adeguato livello di dettaglio, i dispositivi idraulici atti a garantire il volume di accumulo e il non superamento della massima portata allo scarico, determinati in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III degli stessi criteri tecnici di cui alla D.G.R. 53/2014.

Considerato che, sulla scorta dello studio specialistico svolto dal Geol. Massimo Sergenti, la zona studiata non presenta sotto il profilo geologico-geomorfologico e idraulico particolari condizioni di pericolosità o criticità, pregiudizievoli ai fini dell'attuazione della proposta previsione urbanistica, condizionatamente all'osservanza delle indicazioni di carattere prescrittivo riportate a seguire.

Sono fatti salvi gli ulteriori approfondimenti, indagini, valutazioni e accertamenti che attengono alla fase di progettazione esecutiva delle opere e da eseguire in corso di esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa tecnica vigente.

Per quanto sopra esposto e considerato, a conclusione dell'istruttoria svolta si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante al PRG vigente e al nuovo PRG adottato del Comune di Fano con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in relazione al combinato disposto dell'art. 31 e art. 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- A supporto della progettazione esecutiva degli interventi strutturali andrà sviluppato uno studio geologico, geotecnico e sismico di dettaglio, basato su specifiche indagini geognostiche e geofisiche (sia di tipo attivo che passivo), da eseguire sull'area d'intervento con eventuali analisi di laboratorio, programmate in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico interessato, rilevando l'eventuale presenza di filtrazioni idriche e/o della falda acquifera, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 17 gennaio 2018 *"Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"* e relativa Circolare n. 7 C.S. LL. PP. del 21/01/2019. Si evidenzia al riguardo che la *"Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e sismica....."* prodotta in questa fase si è basata su dati reperiti relativi ad indagini e prove condotte su zone limitrofe all'area oggetto di variante.
- In base alle risultanze delle indagini in sito, con particolare riferimento a quelle dedicate all'individuazione della tessitura dei terreni e alla resistenza ciclica, si ritiene necessario verificare con massima accuratezza il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità interessate dalle opere previste in progetto, sia con metodi empirici che semplificati, in modo da esprimere il rischio di liquefazione in termini di fattore di sicurezza, considerando un livello di falda cautelativo.
- Per il dimensionamento delle strutture si ritiene inoltre opportuna una valutazione sui possibili effetti di cosiddetta *"doppia risonanza"*, considerata la risposta sismica del terreno (frequenza e periodo fondamentale), in relazione alle frequenze di risonanza della tipologia edilizia in progetto.
- In ogni caso sarà necessario prendere in considerazione i condizionamenti geologici e sismici, le limitazioni, le misure di mitigazione della pericolosità geomorfologica e/o idraulica, le indagini e gli studi di approfondimento e dettaglio indicati per l'area trattata negli specifici elaborati e nelle NTA del nuovo di PRG di Fano adottato.
- Per quanto riguarda le modalità esecutive degli scavi/sbancamenti si rimanda al rispetto delle specifiche norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008; in ogni caso andranno salvaguardate le strutture e infrastrutture presenti nell'ambito di possibile influenza dei lavori ricorrendo, se necessario, all'adozione adeguate misure di protezione/contenimento, provvisoriale o preventive allo sbanco, oltre ad efficaci sistemi di regimazione e drenaggio delle acque superficiali e sotterranee.
- Per i futuri fabbricati dovranno essere adottate fondazioni adeguatamente immorsate all'interno di terreni competenti, restando comunque nella discrezionalità del/i progettista/i la scelta dei sistemi di fondazione e il loro corretto dimensionamento nell'ambito della progettazione esecutiva strutturale, in ottemperanza alla vigente normativa tecnica.
- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, l'intera area di intervento andrà dotata di un efficiente sistema di regimazione delle acque meteoriche e dilavanti, che andranno convogliate allo smaltimento nella rete fognaria cittadina o attraverso recettori idonei a riceverle, evitando interferenze delle stesse con i terreni di fondazione e dispersioni incontrollate nei terreni contermini.
- Come è noto in base ai *"Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011"* approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (nelle more di approvazione degli atti attuativi della L.R. 19/2023), l'accertamento finale in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione.

comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del/i progettista/i, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante al PRG vigente e al PRG adottato definitivamente.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si dichiara infine che la Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord e la Titolare di incarico di E.Q. non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

La Titolare di E.Q.

Pareri e Autorizzazioni

(Tiziana Diambra)

La Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Arch. Lucia Taffetani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma auto)



SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI PESARO URBINO

Rif. a nota della Regione Marche prot. n. 475894 del 17/04/2025 (Arpam prot. n. 12533 del 17/04/2025)

Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture
Territorio e Protezione Civile
Settore Gestione patrimonio immobiliare
PEC regione.marche.patrimonioimmobiliare@emarche.it

e p.c. Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Ambiente_Pianificazione Territoriale
Via Gramsci, 4
61121 Pesaro
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Comune Di Fano
Settore IV – Urbanistica
PEC: comune.fano@emarche.it

Oggetto: Comune di Fano - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs. 152/2006 - Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/'92 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (A.S.T.), per la realizzazione dell'Hospice pediatrico di Fano.
Valutazione documentale

In relazione alla Vostra richiesta in riferimento, corredata da documentazione tecnica, si formulano le seguenti osservazioni relative agli aspetti ambientali, suddivise per matrici ambientali, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS per il progetto in oggetto.

MATRICE ACQUE SUPERFICIALI

A seguito dello studio della documentazione tecnica presentata, relativa al procedimento di verifica di VAS per il progetto di variante al PRG, si osserva quanto segue:

il progetto non interferisce con il reticolo idrografico superficiale, in quanto il sito d'intervento è posto a circa 2,5 km, in linea d'aria, dall'alveo del Fiume Metauro e a 0,45 km dal Canale Albani, né sono presenti pozzi a uso idropotabile nel raggio di 200 metri.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto non comporti impatti significativi sulla matrice acque a condizione che tutti gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche prodotti in fase di cantiere e di esercizio dell'opera, vengano recapitati nella rete di fognatura pubblica a servizio dell'area in esame.

AG/

MATRICE ARIA

A seguito dello studio della documentazione presentata si osserva quanto segue:

- non è presente una descrizione della qualità dell'aria in cui il progetto va ad inserirsi;
- per la fase di cantiere, quella più impattante, mancano indicazioni sulla durata e una valutazione delle emissioni generate, comprensiva anche delle emissioni dei motori dei mezzi utilizzati in cantiere e relative mitigazioni;
- non è presente una valutazione sul traffico in seguito alla realizzazione del progetto;
- per la condizione a regime si richiedono informazioni su eventuali emissioni da caldaie utilizzate. Viene detto che il progetto sarà realizzato secondo i più elevati standard in termini di efficienza energetica e consentirà di azzerare le sue emissioni inquinanti. Si richiede un approfondimento in merito a tale tematica.

/LR

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Dall'analisi della documentazione presentata, con particolare riferimento al "*Rapporto preliminare di screening di Valutazione Ambientale Strategica*", in merito alla matrice rifiuti / suolo si formula la seguente osservazione:

Il paragrafo 3.3 del Rapporto Preliminare di Screening è dedicato alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS 2021). Il progettista effettua una verifica (Tabella 2_Analisi di coerenza) di alcune scelte strategiche previste dalla SRSvS 2021 attinenti alla Variante, svolgendo una breve valutazione per ogni obiettivo scelto. Si ritiene opportuno che tra gli obiettivi valutati venga inserito anche il seguente: "*B.2.2. Favorire la corretta bonifica dei siti contaminati e la gestione ottimale dei rifiuti riducendo lo smaltimento*", facendo particolare riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, e alle terre e rocce da scavo movimentate. Poiché la Variante del Piano è finalizzata alla demolizione dell'attuale Ospedaletto e alla ricostruzione di un nuovo complesso denominato "Hospice pediatrico di Fano", si prevede che in fase di cantiere saranno prodotti un quantitativo non irrisorio di rifiuti da demolizione, e saranno movimentate terre e rocce da scavo.

Ai fini dell'adeguatezza della Variante di Piano all'obiettivo B.2.2, si ritiene opportuno che il proponente effettui una valutazione di massima dei rifiuti prodotti e della loro gestione preferendo il recupero anziché il loro smaltimento; analogamente sarebbe opportuno effettuare una valutazione preliminare dei volumi di terre e rocce da scavo movimentate e, in conformità al D.P.R.120/2017, favorire la loro gestione come sottoprodotti anziché come rifiuti.

EP/

MATRICE RUMORE

In relazione alla richiesta in riferimento, presa visione della documentazione tecnica presentata, in particolare l'Allegato n. 6 "*Rapporto Preliminare VAS - Hospice Pediatrico Fano*" si prende atto che la Variante in oggetto riguarda la modifica della classificazione delle zone attualmente classificate come F2 ssc e F3-Vg dell'area di interesse (Foglio 37, mappali 2078/2073) a zone F5 "zone per attrezzature pubbliche di interesse generale" oltre al mancato collegamento della strada tra via Angelo Brunetti e via dei Tigli. È prevista la realizzazione di una singola opera, l'Hospice pediatrico, mediante demolizione e ricostruzione dell'attuale edificio denominato "Ospedaletto".

Si ritiene che la Variante in oggetto non modifichi in modo significativo l'impatto sull'ambiente per la matrice rumore.

Si ricorda che l'opera in progetto, per la particolare tipologia di insediamento prevista, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L.447/95, è soggetta alla presentazione di una relazione previsionale di clima acustico.

MR/

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI PESARO URBINO

MATRICE CAMPI ELETTROMAGNETICI

In relazione alla richiesta in riferimento, presa visione della documentazione tecnica presentata, in particolare l'Allegato n. 6 "Rapporto Preliminare VAS - Hospice Pediatrico Fano" si dà atto che questo Servizio, come riportato a pag. 12 della relazione, ha espresso parere preliminare in merito al vincolo rappresentato dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto ad alta tensione presente nella zona (contributo tecnico inviato in data 03/06/2024 con prot. Arpam n. 18419). Si ricordano le disposizioni di legge in materia, per cui nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree in prossimità di elettrodotti esistenti è fissato l'obiettivo di qualità pari a 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica. Come riportato nel sopra citato parere preliminare, la fascia di rispetto è lo spazio circostante un elettrodotto caratterizzato da valori dell'induzione magnetica uguali o superiori all'obiettivo di qualità. All'interno della fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o di aree gioco per l'infanzia o di luoghi che comportino una permanenza di persone per periodi superiori o uguali a quattro ore giornaliere.

MR/

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

La Dirigente Ambientale
U. O. Controlli ispezioni e pareri ambientali
Dott.ssa Barbara Boccaccino

Il Direttore di Area Vasta Nord
Responsabile del Servizio Territoriale di Pesaro
Ing. Stefano Cartaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute

Sede di Pesaro Via Nitti 30 - 61122

Sede di Fano Via Borsellino 4 - 61032

Sede di Urbino Viale F. Comandino 21 - 61029

Fano, 22/05/2025

Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, Territorio
Protezione Civile
Settore Gestione Patrimonio Immobiliare

Provincia Pesaro Urbino
Servizio 3 - Amministrativo - Ambiente
Trasporto Privato - Urbanistica
Pianificazione Territoriale

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano correlata all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 267/2000 e all'art. 26 bis L.R. Marche 34/92, tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il comune di Fano e l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (AST) per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano

In riferimento alla nota inviata dalla Provincia di Pesaro Urbino (ns. prot. n° 11713 del 07/02/2025) e dalla Regione Marche (ns. prot. n° 48164 del 17/04/2025) in cui viene richiesto il contributo istruttorio in relazione alla variante del Piano Regolatore Generale del Comune di Fano di cui all'oggetto si comunica che questo Servizio ha preso visione della documentazione allegata ed in particolare del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, questo Servizio, ritiene che dalla proposta in oggetto non sembrano emergere problemi relativi alla salute umana a condizione che nella fase di esercizio le emissioni di campi elettromagnetici dovranno rispettare i limiti imposti dal DPCM 08/07/2003 il cui monitoraggio e valutazione dovranno essere effettuati dagli organi tecnici competenti.

Cordiali saluti

Direttore Medico U.O.C.
Dr.ssa Alessia Pesaresi



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

Fano, li 23/05/2025

REGIONE MARCHE
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
Settore Gestione del patrimonio immobiliare
regione.marche.patrimonioimmobiliare@emarche.it

p.c. SINDACO
Luca Serfilippi

Vice Sindaco
Ass.re all'Urbanistica
Loretta Manocchi

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/92, TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HOSPICE PEDIATRICO, RIABILITAZIONE INTEGRATA E CENTRI DIURNI RIABILITATIVI A FANO - CUP B38124000410006 - **Conferenza di Servizi Decisoria Semplificata ex art. 14-bis L. 241/1990 – Trasmissione parere favorevole condizionato**

In relazione all'Indizione della Conferenza di Servizi in oggetto, di cui alla Vs nota acquisita con prot. n. 42411 del 29/04/2025;

Richiamate le seguenti previsioni urbanistiche:

- il PRG2009 vigente che identifica le aree in oggetto, quali zone B1.3 (Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile) – P1 (Zone per la viabilità veicolare) – F1 (Zone di verde attrezzato) – F4 (Zone di verde privato);
- il PRG2023, adottato definitivamente con DCC n. 91/2024, che identifica le aree in oggetto quali zone F2-Ssc (servizi per l'assistenza socio sanitaria) – F3-Vg (giardini pubblici attrezzati) – F8 (viabilità veicolare).

Vista la proposta di variante correlata all'Accordo di Programma in oggetto;

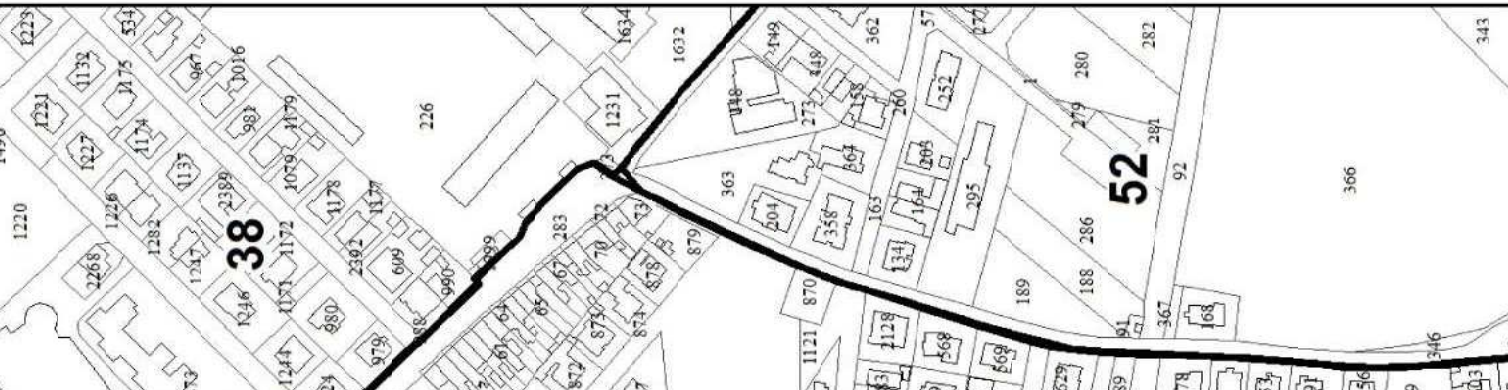
Si esprime **parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla previsione di un percorso ciclo-pedonale (di collegamento tra via Tito Speri e via Ermete Novelli) e dell'area destinata a verde pubblico oltre che alla modifica/integrazione dell'art. 66 delle NTA di PRG2009 e dell'art. 53 delle NTA di PRG2023, secondo quanto riportato nelle seguenti tavole, che dovranno far parte della documentazione tecnica da allegare in sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto:

- **V380_T01_PRG2009** (Tavola unica di variante relativa al PRG2009 vigente)
- **V380_T02_PRG2023** (Tavola unica di variante relativa al PRG2023 adottato definitivamente)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Dirigente
del Settore Governo del Territorio
Arch. Adriano Giangolini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

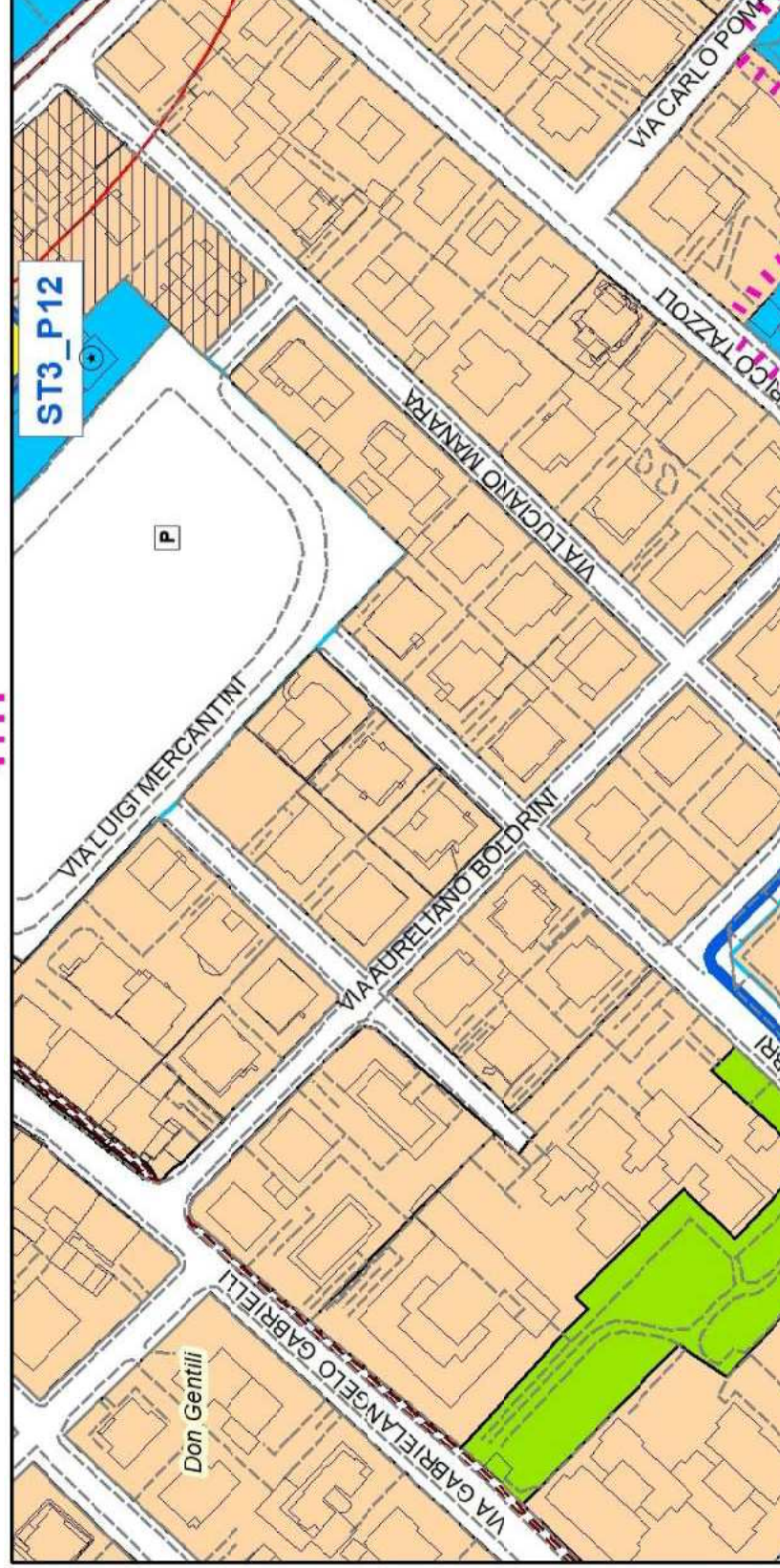


scala 1:4.000



PRG VIGENTE - Progetto Urbanistico

Area in variante





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Alla

Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture, Territorio
e Protezione Civile
Settore Gestione del patrimonio immobiliare
PEC: regione.marche.patrimonioimmobiliare@emarche.it

e p.c.

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 3 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**

Segretariato Regionale del MIC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Risposta al foglio del</i>	17/04/2025	<i>nr.</i>	475894
<i>Prot. Subap del</i>	24/04/2025	<i>nr.</i>	0005662

Oggetto: FANO (PU) – VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO CORRELATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 26 BIS L.R. MARCHE 34/92, TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO E L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (A.S.T.) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HOSPICE PEDIATRICO, RIABILITAZIONE INTEGRATA E CENTRI DIURNI RIABILITATIVI A FANO.

Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata ex art. 14-bis L. 241/1990.

Quadro normativo di riferimento:

L.R. n. 19/2023, c. 15, art. 33; D.Lgs. n. 152/2006, artt. 12 e 13;

Norme di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere

Responsabile per la Tutela Archeologica: Dott.ssa Ilaria Venanzoni

Referente per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota del 17/04/2025 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24/04/2025 al n. 0005662, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Preso atto che il Piano si sostanzia in: *Variante al PRG per la realizzazione di un Hospice Pediatrico;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Tenuto conto che il nuovo ospedale pediatrico è previsto in un'area dove attualmente è ubicato un edificio di proprietà dell'AST di Pesaro-Urbino, la cui struttura è risalente agli anni 70 ed è stata utilizzata come ospedaletto fino ai primi anni 90;

Preso atto delle motivazioni afferenti alla proposta di demolizione dell'edificio esistente e realizzazione di una nuova struttura ospedaliera;

Tenuto conto che la superficie dell'area d'intervento è pari a 13.366 mq e che la variante urbanistica consiste in:

PRG vigente

L'edificio attuale denominato "Ospedaletto", identificato al N.C.E.U. al foglio n. 37, mappale 2078, si inserisce urbanisticamente in zona classificata B1.3 del vigente P.R.G., particolare identificata all'art. 27 delle N.T.A. come "Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile";

L'area adiacente a quella dove ricade l'ospedaletto, identificata al N.C.T. al foglio n. 37, mappale 2073, sempre di proprietà dell'AST, è suddivisa in zone che sono classificate nel seguente modo:

- Zona F1 (art. 61 delle N.T.A. – Zone di verde attrezzato),
- Zona F2 (art. 62 delle N.T.A. – Zone di verde attrezzato per lo sport),
- Zona F4 (art. 64 delle N.T.A. – Zone di verde privato).

Nel P.R.G. vigente è prevista una strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata all'art. 71 delle N.T.A., come "P1 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone B1.3, F1 e F4.

PRG 2023 adottato

Nel nuovo P.R.G. 2023 (adottato con D.C.C. n. 91 del 19/04/2024) l'ospedaletto si inserisce urbanisticamente in zona classificata F2-Ssc, in particolare identificata all'art. 50 delle N.T.A. come "Zone per attrezzature di interesse collettivo", servizi per l'assistenza socio sanitaria (Ssc).

La zona adiacente è classificata nel seguente modo:

- Zona F3-Vg (art. 51 delle N.T.A. – Zone per attrezzature a verde gioco e sport – Vg: zone a giardini pubblici attrezzati).

Anche nel P.R.G. 2023 è prevista la strada di collegamento tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli, identificata all'art. 55 bis delle N.T.A., come "F8 – Zone per la viabilità veicolare", che in parte occupa le zone F2-Ssc e F3-Vg.

VARIANTE al PRG 2023 adottato

Occorrerà procedere ad una variante urbanistica tramite un accordo di programma, in modo tale che le zone classificate attualmente come F2 ssc e F3-Vg, identificata N.C.E.U. AL Foglio n.37 mappale 2078 e al N.C.T. al foglio n. 37, mappale 2073, vengano classificate come "**F5 – zone per attrezzature pubbliche di interesse generale**" e che non venga previsto il collegamento della strada tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli;

Considerato che l'area oggetto d'intervento si trova in un "*contesto urbano pianeggiante*";

Considerato che la variante al PRG vigente con le opere connesse non interferisce su aree e/o immobili di valore paesaggistico e/o storico-architettonico, tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Data per verificata da parte dell'Amministrazione competente la coerenza della variante con le norme del vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, esprime il **nulla osta** alla presente variante al PRG.

Tuttavia, per quanto attiene alla specifica **Tutela archeologica**, si rammenta fin d'ora che l'opera in oggetto dovrà essere in seguito assoggettata al D. Lgs. 36/2023, art. 41. c.4 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).

Il Soprintendente
Arch. Cecilia Carlorosi

CC/PM/IV

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it